

STATUTO

ISOLA VERDE SOC. COOP. SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ROSOLINI SR VIA BELLINI 104
Numero REA: SR - 109221
Codice fiscale: 01198690891
Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE
Procedure in corso: SCIOGLIMENTO PER ATTO
DELL'AUTORITA'

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-11-2009 - Statuto completo	2
--	---

ALL. 13 RACC. N. 3764
REP. N. 13676

STATUTO

della società cooperativa "ISOLA VERDE soc. coop. sociale"

ART. 1

E' costituita una società cooperativa sociale con la denominazione "ISOLA VERDE" soc. coop. sociale.

ART. 2

La società ha sede nel comune di Rosolini e può istituire sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze, tanto in Italia quanto all'estero.

ART. 3

La società avrà durata fino al 31 dicembre 2040 e si prorogherà tacitamente, di quinquennio in quinquennio, ove non sia data disdetta da intimarsi da taluno dei soci agli altri soci mediante lettere raccomandate da spedirsi almeno sei mesi prima del termine di scadenza come sopra convenuto o successivamente prorogatosi.

ART. 4

La Cooperativa, senza fini di lucro, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati, mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione.

Essa opera ispirandosi ai principi di solidarietà e mutualità, e si propone:

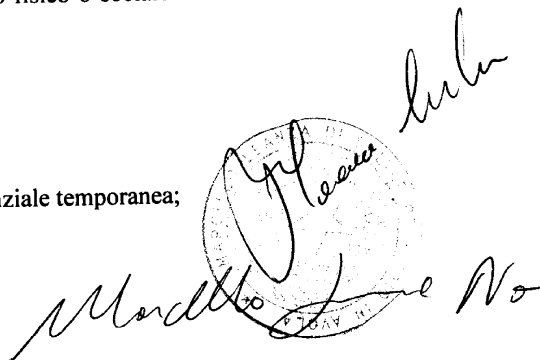
- a) la gestione in forma d'impresa dei servizi socio-assistenziali-sanitari, culturali, educativi, successivamente elencati in forma più approfondita nell'oggetto sociale;
- b) di svolgere attività agricole, industriali, commerciali e di servizi, successivamente elencati in forma più approfondita nell'oggetto sociale e finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Inoltre la società, senza fini di lucro, si propone, attraverso convenzione o costituzione di società miste con Enti Pubblici, Enti morali e privati, di contribuire all'eliminazione degli squilibri tra classi sociali meno abbienti e più agiate, nonché di creare condizioni favorevoli allo sviluppo del turismo, dell'agricoltura e dello sport, valorizzare e tutelare il patrimonio forestale ed ambientale, di tutelare e valorizzare i beni culturali e di dare occupazione stabile ai giovani e ai soci.

La cooperativa potrà beneficiare d'ogni provvedimento regionale, nazionale e comunitario emanato ed emanando sulla cooperazione in genere e particolarmente quelli finalizzati alla cooperazione giovanile ed all'occupazione ed all'imprenditorialità.

La cooperativa ha il seguente oggetto sociale:

- 1) operare nel settore dell'assistenza socio-assistenziale-sanitaria agli anziani, ai disabili, ai minori e a qualsiasi altra categoria con svantaggio psico-fisico o sociale attraverso la realizzazione e gestione delle seguenti tipologie di attività ;
 - a) Istituti di ricovero;
 - b) Asili Nido;
 - c) Comunità alloggio;
 - d) Casa Albergo;
 - e) Casa protetta;
 - f) Centro accoglienza per ospitalità diurna o residenziale temporanea;
 - g) Soggiorni vacanze;
 - h) Comunità di tipo familiare;



- i) Assistenza domiciliare;
- j) Casa di riposo;
- k) Casa accoglienza;
- l) Trasporto e assistenza alunni ed anziani.
- 2) realizzare e gestire ludoteche e scuole materne;
- 3) svolgere attività integrative scolastiche mirate a prevenire la dispersione scolastica o in ogni caso diretta all'assistenza di bambini con svantaggio psico-fisico o sociale, nonché, promuovere iniziative che consentano il contatto organizzato fra la scuola e l'ambiente rurale, per contribuire a diffondere la conoscenza e l'amore della natura fra i giovani;
- 4) promuovere e valorizzare le attività artigianali, folkloristiche, gastronomiche locali, organizzare incontri, manifestazioni, spettacoli, gite, escursioni, rassegne cinematografiche, teatrali, musicali, convegni ed altre manifestazioni analoghe;
- 5) realizzare, gestire e manutenzionare impianti polivalenti per la cultura, lo svago, lo sport e parchi ed aree verdi attrezzate;
- 6) gestire corsi di formazione per giovani e lavoratori;
- 7) realizzare e gestire servizi d'informazione per giovani ed imprese per favorire lo sviluppo occupazionale ed economico;
- 8) operare nel campo dell'agricoltura, apicoltura ed elicoltura, attraverso l'affitto o l'acquisto di terreni agricoli, la loro coltivazione, la commercializzazione e trasformazione dei prodotti e qualsiasi altra attività connessa o inerente;
- 9) svolgere attività turistiche, turistico-rurali e agrituristiche, realizzando, utilizzando o ristrutturando fabbricati di qualsiasi genere da destinare a strutture ricettive; attuando dei servizi di escursioni organizzate con guida turistica e naturalistica e, gestire servizi di animazione turistica;
- 10) progettare, costruire e manutenzionare edifici e strade;
- 11) svolgere attività a tutela e salvaguardia del patrimonio forestale, ambientale e culturale;
- 12) gestire servizi di raccolta differenziata dei rifiuti;
- 13) svolgere attività di pulizia, disinfezione, derattizzazione, sanificazione e di igiene ambientale;
- 14) svolgere attività di prevenzione, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro;
- 15) gestire mense pubbliche, private e ristorazione in genere;
- 16) operare nel campo della telematica ed informatica;
- 17) realizzare e gestire parcheggi pubblici e privati;
- 18) svolgere attività di recapito domiciliare;
- 19) realizzare filmati, depliant fotografici, cataloghi per enti pubblici e privati, allo scopo di promuovere la cultura, l'ambiente, le bellezze di interesse turistico-paesaggistico e le tradizioni locali;
- 20) svolgere attività di fotocopisteria, battitura e rilegatura testi e qualsiasi altra attività inerente o connessa.

Per il conseguimento degli scopi sociali la cooperativa potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e commerciali che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie e/o utili a tale effetto, usufruendo di tutte le disposizioni di legge vigenti e future per la concessione di mutui, contributi, finanziamenti, prestiti di esercizio, agevolazioni, nonché assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società cooperative aventi oggetto uguale o affine al proprio, aderire a consorzi di cooperative ovvero ad una delle associazioni di rappresentanza riconosciute dal movimento cooperativo.

ART. 4 bis

La società cooperativa "ISOLA VERDE" società cooperativa sociale deve intendersi a mutualità prevalente in quanto, in ragione del tipo di scambio mutualistico così come determinato in relazione alle tipologie di attività sociali individuate al precedente articolo, intende avvalersi prevalentemente nello svolgere l'attività, delle prestazioni dei soci.

Gli amministratori ed i sindaci documenteranno la condizione di prevalenza di cui al precedente comma nella nota integrativa al bilancio, evidenziano i parametri previsti ex articolo 2513 c.c.

In relazione alla qualità di cooperativa a mutualità prevalente, la società:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 5

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutti coloro che possono concorrere, ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione, al raggiungimento degli scopi sociali, abbiano piena capacità giuridica, non abbiano subito condanne e pena che comportino l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici e non abbiano interessi contrastanti con quelli della cooperativa. E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

ART. 6

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al consiglio di amministrazione specificando:

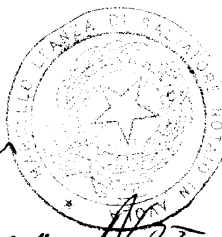
- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza;
- b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dall'art. precedente;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare il presente statuto ed i regolamenti interni eventualmente già approvati;
- e) dichiarazione al trattamento dei dati personali ai sensi della l. 675/1996.

Sull'accoglimento delle domande decide il consiglio di amministrazione. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro soci. Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Nel caso di rigetto della domanda di ammissione, che l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunzi l'assemblea la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori, nella relazione al bilancio, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 7

[Signature]
[Signature]
[Signature]



Il socio ammesso deve versare, oltre all'importo della quota sociale sottoscritta, una somma il cui ammontare sarà fissato dal Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato; questa disposizione si applicherà anche ai soci che durante l'esistenza della Società aumentino la loro quota sociale.

ART. 8

La quota sociale sottoscritta e la tassa di ammissione potranno essere versate a rate e precisamente:

- a) almeno il cinquanta per cento all'atto della sottoscrizione;
- b) il resto, nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritti dai soci durante l'esistenza della Società.

Le quote sociali non possono essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Le quote sono nominative; non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia del totale adempimento delle obbligazioni che sorgeranno a carico dei loro titolari durante lo svolgimento del rapporto sociale.

ART. 9

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti prescritti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di collaborare per il raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimo il recesso e a provvedere di conseguenza nell'interesse della società.

ART. 10

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere escluso il socio:

- a) che non sia più in grado di collaborare per il raggiungimento degli scopi sociali o che abbia perduto i requisiti prescritti per l'ammissione;
- b) che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la Società oppure fomenti dissidi tra i soci;
- c) che svolga attività in contrasto o concorrente con quella della Società;
- d) che non osservi le disposizioni contenute nello Statuto o nel regolamento previsto dall'art. 27 oppure non osservi le deliberazioni legalmente prese dall'organi sociali competenti;
- e) che, senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Società.

Nei casi indicati alle lettere "d" ed "e", il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà avere luogo solo dopo che sia trascorso un mese da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

ART. 11

Nel caso di decesso del socio, la Società continuerà con gli eredi o legatari della quota sociale, purché essi abbiano i requisiti per l'ammissione. Essi, entro un anno dalla data del decesso, dovranno indicare quello di loro che assumerà la qualifica di socio o li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione, si applicherà l'art. 2347 co. 2^a e 3^a del CC.

ART. 12

Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto, quando non troverà applicazione l'articolo precedente, avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate oppure della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio sociale nel quale si verificherà lo scioglimento del rapporto sociale.

La domanda di rimborso dovrà essere fatta con lettera raccomandata, sotto pena di decadenza, nel termine di sei mesi dalla chiusura di detto esercizio ed il pagamento dovrà essere effettuato entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.

In mancanza di tale domanda, le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devolute alla riserva ordinaria.

In ogni caso, i soci receduti od esclusi rispondono, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti: verso la Società, per il pagamento dei conferimenti non versati e verso i terzi, nei limiti della quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla Società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata.

Nello stesso modo e per lo stesso termine saranno responsabili gli eredi o legatari del socio defunto.

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 13

Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali, ciascuna del valore nominale non inferiore a Euro cinquecentoquindici, né superiore al limite massimo stabilito dalla legge;
- b) dalla riserva legale, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 13 e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti a norma dell'articolo precedente;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- e) da liberalità, da contributi di Enti Pubblici e di privati e comunque da ogni introito pervenuto alla cooperativa ed ammesso dalla legge.

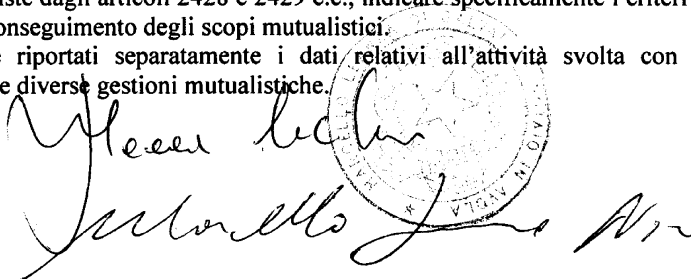
ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ART. 14

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio di esercizio, costituito dalla stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, da sottoporre alla approvazione della assemblea.

Gli amministratori ed i sindaci, se nominati, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici.

Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.



The image shows a handwritten signature in dark ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'ISOLA VERDE SOC. COOP. SOCIALE' around the perimeter and a five-pointed star in the center. The signature appears to be 'Giovanni...' followed by a surname.

Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a) non meno del 30% al fondo di riserva legale¹;
- b) una quota, nella misura e con le modalità previste dalla legge, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) un dividendo ai soci entro il limite consentito dalle leggi vigenti e dal precedente articolo 14 bis lettera a dello statuto, ai fini dei requisiti mutualistici;
- d) l'eventuale residuo al fondo di riserva straordinaria.

L'assemblea può deliberare che la totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluta ai fondi di riserva fermo quanto previsto alle lettere a) e b) del precedente comma.

Tutte le riserve sono indivisibili, ai sensi dell'art. 2545-ter .c.c. e non possono essere ripartite tra i soci né durante l'esistenza della società né all'atto del suo scioglimento.

L'assemblea che approva il bilancio di esercizio delibera, anche, in merito alla distribuzione dei ristorni.

In ogni caso, i ristorni possono che riguardare le eccedenze economiche dell'esercizio di cui si approva il bilancio, in quanto disponibili ai sensi di legge, sempre nei limiti delle eccedenze scaturenti delle attività svolte con i soci e non possono essere distribuiti in misura superiore a quanto previsto da speciali disposizioni di legge, anche per singole gestioni mutualistiche.

Il ristorno, spettante a ciascun socio cooperatore, da calcolarsi sulla base delle attività svolte con i soci come separatamente evidenziate in bilancio, può essere distribuito secondo quanto previsto dall'assemblea dei soci, anche mediante aumento proporzionale della rispettiva quota, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525 c.c.

ORGANI SOCIALI

ART. 15

Gli organi della Società sono i seguenti:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Consiglio di Amministrazione;
- 3) il Collegio Sindacale;

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 16

L'Assemblea è convocata su iniziativa degli amministratori ovvero quando costoro ne ricevano espressa richiesta dal Collegio Sindacale o quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto.

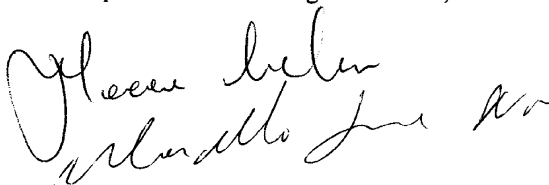
Essa è convocata nel comune dove ha sede la società o in altro luogo che non sia distante più di cinquanta chilometri dalla sede e può essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione, almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio. Qualora particolari esigenze lo richiedano l'assemblea può essere convocata entro e non oltre 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea ordinaria è convocata anche per:

- a) la nomina degli amministratori, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;

¹ art. 2545-quater



- b) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;
- c) l'approvazione dei regolamenti previsti dal presente statuto;
- d) la trattazione di tutti gli altri argomenti che sono di sua competenza a norma di legge o del presente statuto.

L'assemblea potrà anche deliberare sull'eventuale responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

L'assemblea straordinaria delibera su modifiche dello Statuto sociale, sullo scioglimento della società e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

ART. 17

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta, almeno 15 giorni prima dell'adunanza, a mezzo di avviso da affiggersi nei locali della sede sociale, contenente l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della convocazione e delle materie da trattare, oppure mediante comunicazione ai soci a mezzo lettera contenente le indicazioni sopra specificate.

Nell'avviso suddetto dovrà essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non può essere tenuta prima del giorno successivo a quello stabilito per la prima, nè oltre trenta giorni da questo.

ART. 18

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida qualunque sia l'oggetto da trattare:

in prima convocazione, quando siano presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci;

in seconda convocazione, quale sia il numero dei soci, presenti o rappresentanti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza. Quando si tratti di deliberare sullo scioglimento anticipato della Società, sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla trasformazione del tipo sociale, sulla fusione con altra Società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altra località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni dovranno essere prese con il voto favorevole di almeno i due terzi di tutti i soci. In questi casi, i soci dissenzienti o assenti avranno diritto di recedere dalla Società; la dichiarazione di recesso dovrà essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata, dai soci intervenuti dall'assemblea, non oltre tre giorni dalla chiusura di questa e dai soci non intervenuti, non oltre quindici giorni dalla pubblicazione della deliberazione.

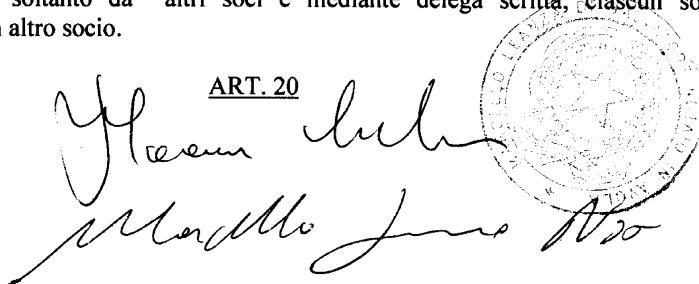
ART. 19

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'Assemblea. Dovrà procedersi a scrutinio segreto se ne sarà fatta domanda da tanti intervenuti che rappresentino almeno un quarto dei voti dei soci presenti e rappresentati. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa e potranno anche avvenire per acclamazione. Ciascun socio ha un voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno facoltà di farvisi rappresentare, ma soltanto da altri soci e mediante delega scritta; ciascun socio può rappresentare non più di un altro socio.

ART. 20



The block contains two handwritten signatures in black ink. To the right of the signatures is a circular stamp of the company 'ISOLA VERDE SOC. COOP. SOCIALE'. The stamp features a central logo with a stylized 'V' and 'S' and the text 'ISOLA VERDE SOC. COOP. SOCIALE' around the perimeter.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in sua assenza da un socio designato dall'Assemblea medesima.

La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea, salvo che questa deliberi diversamente. Il Segretario può essere un non socio.

La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Anche il verbale redatto da Notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 21

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri variabile da tre a cinque, secondo le determinazioni che adotterà al riguardo l'Assemblea.

Gli amministratori durano in carica tre anni, sono sempre rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione. Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che lo deliberi l'Assemblea la quale può anche stabilire che ad essi vengano concesse medaglie di presenza. I Consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed eventualmente un Vice-presidente ed un Consigliere Delegato; nominano anche, per la redazione dei verbali, un Segretario, che potrà essere anche persona estranea al Consiglio.

ART. 22

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o da chi lo sostituisce, tutte le volte che egli lo riterrà opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda anche da un solo consigliere, quando il numero dei suoi membri sia di tre, e da almeno tre consiglieri, quando il numero dei suoi membri sia di cinque.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma, in modo che consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno libero prima della riunione.

Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio; a parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente.

ART. 23

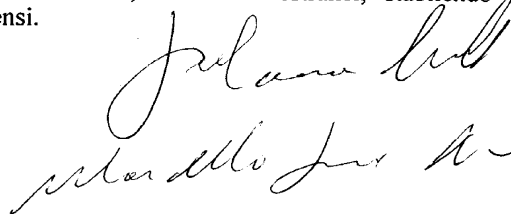
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società.

Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e di straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione per quelli che per legge o per Statuto sono di esclusiva competenza dell'Assemblea.

Può perciò anche deliberare l'adesione della Cooperativa a consorzi di cooperative o ad organismi federativi e consortili la cui azione possa tornar utile alla Cooperativa stessa ed ai soci, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche e compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la Società.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri oppure ad un Comitato Esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni saranno fissati dal Consiglio stesso.

Il Consiglio può nominare il Direttore e Comitati Tecnici, anche fra estranei, stabilendo la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.



ART. 24

La firma e la rappresentanza sociale, di fronte ai terzi ed in giudizio, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, perciò, può compiere tutti gli atti che rientrino nell'oggetto sociale.

Può perciò, con la sola sua firma, rilasciare anche liberatorie quietanze ad enti pubblici; può pure rilasciare procure, anche per ricorsi e controricorsi alla Suprema Corte di Cassazione, nonché per l'assistenza e la rappresentanza della Società avanti ad altri organi giurisdizionali e ad organi amministrativi.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice-Presidente, qualora sia stato nominato, e, in mancanza o in assenza di costui, ad un consigliere designato dal Consiglio.

Il Presidente, o chi lo sostituisce, potrà delegare la firma sociale ad altro consigliere oppure ad estranei al Consiglio, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

COLLEGIO SINDACALE

ART.25

Il Collegio Sindacale, se nominato, si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti, eletti, anche tra non soci, dall'Assemblea, la quale nominerà pure il Presidente del Collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Per il compenso ai Sindaci si applicano le norme contenute nell'art. 20, co. 3° del presente Statuto; qualora però l'Assemblea stabilisca che i Sindaci devono essere remunerati, la retribuzione dovrà essere fissata prima della nomina, o all'atto della stessa, per tutta la durata della carica. Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione della Società, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accettare la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

I Sindaci devono anche:

- a) accettare che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme di legge;
- b) accertare, almeno ogni tre mesi, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della Società o ricevuti da essa in pegno, cauzione o custodia;
- c) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;
- d) intervenire alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e possibilmente anche a quelle del Comitato Esecutivo, quando sia costituito;
- e) convocare l'Assemblea, qualora non vi provvedano gli amministratori.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

I Sindaci, infine hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 26

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società potrà essere disciplinato da un regolamento interno, da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea.

In detto regolamento potranno essere stabiliti i poteri del Direttore e del Comitato Esecutivo, se saranno nominati, l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se saranno costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della Società.

ART. 27

In qualunque caso di scioglimento della Società, l'Assemblea con le maggioranze stabilite dall'art. 18 co. 3° del presente Statuto, nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio, previo rimborso ai soci del capitale versato ed eventualmente rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati, dovrà essere destinato ai fondi mutualistici previsti dagli artt. 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

ART. 28

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto e nell'atto costitutivo, del quale lo Statuto medesimo costituisce parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative a responsabilità limitata rette con i principi della mutualità agli effetti tributari.

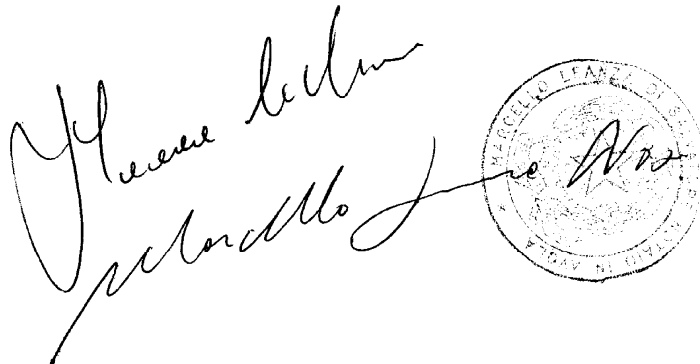
ART. 29

Tutte le controversie che dovessero insorgere, in dipendenza del presente Statuto e/o della gestione sociale, tra i soci, e tra i soci e la società, a condizione che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno deferite al giudizio decisorio di un collegio arbitrale composto da tre membri, tutti nominati da un terzo estraneo alla società, scelto di comune accordo tra tutte le parti in lite, ovvero, in caso di mancanza di accordo, da un terzo estraneo alla società, scelto dal presidente del tribunale di Siracusa, adito dalla parte più diligente.

Il terzo dovrà procedere alla nomina del Collegio arbitrale, a pena di decadenza dall'incarico, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla scelta di cui sopra, comunicata al terzo stesso mediante lettera raccomandata A.R.

In caso di mancata ottemperanza all'incarico, la nomina del Collegio arbitrale, parimenti, avverrà a cura del presidente del tribunale di Siracusa, adito dalla parte più diligente.

Il Collegio, in procedimento rituale, giudicherà secondo diritto.

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be "Giovanni Lellone". To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text "MARCELLO LEONE DI SIRACUSA" around the perimeter and "PRESIDENTE TRIBUNALE" in the center. There is also a handwritten mark inside the stamp, possibly "M. L.". The signature and stamp are positioned over the bottom right portion of the text area.